

Classificazione  
degli allevamenti  
ai fini e per gli  
effetti di cui al  
Titolo V° della  
L.R. 23 aprile  
2004 n. 11

PADOVA

16 marzo 2011

*Seminario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e  
Forestali della Provincia di Padova*

Relatore: dott. Panepinto Francesco



**REGIONE del VENETO**

## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

### Classificazione degli allevamenti



Atti di indirizzo approvati con Deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2004 n. 3178, punto 5

La realizzazione di allevamenti e/o l'ampliamento degli allevamenti esistenti soggiace alla verifica del nesso funzionale e, in funzione alla classe e punteggio assegnati, al rispetto di determinate distanze delle strutture deputate alla stabulazione, alla raccolta e allo stoccaggio degli effluenti (con alcune eccezioni) rispetto ai limiti di zona agricola (ad eccezione delle zone D), alle residenze civili sparse e concentrate oltreché dai confini di proprietà e, in caso di avicoli, da altri allevamenti avicoli e/o suinicoli.



## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

### Classificazione degli allevamenti



La normativa riguardante le distanze si applica ai nuovi allevamenti nonché agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali sia previsto un aumento del numero di capi allevati attesi i limiti e le specificazioni riportate al punto 5 degli atti di indirizzo.

i nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, come definiti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 3, lett. d, comma 1, art. 50 della legge regionale n. 11/04;

i nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto precedente, superano in ambito aziendale il peso vivo medio massimo a fine ciclo riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, della classe 1;



## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

### Classificazione degli allevamenti



La normativa riguardante le distanze si applica ai nuovi allevamenti nonché agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali sia previsto un aumento del numero di capi allevati attesi i limiti e le specificazioni riportate al punto 5 degli atti di indirizzo.

gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola;


gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta il superamento, in ambito aziendale, del peso vivo medio massimo a fine ciclo riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, della classe 1.



Classificazione degli allevamenti



art. 50 lettera d) - Edificabilità zone agricole




Classificazione degli allevamenti



Fig

art. 50 lettera d) - Edificabilità zone agricole



Applicabilità della normativa Delle distanze negli ampliamenti di allevamenti esistenti

FATTA SALVA LA DEROGA DI CUI AL PUNTO

7



## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

### Classificazione degli allevamenti



La normativa riguardante le distanze si applica ai nuovi allevamenti nonché agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali sia previsto un aumento del numero di capi allevati attesi i limiti e le specificazioni riportate al punto 5 degli atti di indirizzo.

I sopra richiamati atti di indirizzo fanno riferimento, laddove riportano le indicazioni operative in materia di classificazione degli allevamenti, sia alle distinte UTE sia ai distinti centri zootecnici senza peraltro individuare in maniera puntuale le diverse modalità di esecuzione delle verifiche qualora si è in presenza di distinti centri zootecnici. Pur quanto considerato quanto sopra è possibile delineare i diversi approcci operativi facendo ricorso al buon senso e, soprattutto, alla lettura approfondita delle previsioni normative e di quelli che sono, in ultima analisi, gli obiettivi che la norma intende perseguire



## Classificazione degli allevamenti



### L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Qualora sia stata preliminarmente verificata la necessità di classificare l'allevamento, bisogna innanzitutto analizzare l'assetto aziendale e, quindi, se stiamo operando in una o più UTE/centro zootecnico.

UTE: unità tecnico economica ovvero in seno alla medesima impresa (stessa P.IVA) sono individuabili realtà produttive autonome per disponibilità di personale, macchine e risorse. Nel caso di allevamenti l'autonomia si esplica anche in relazione all'asservimento di ben definite superfici coltivate per l'alimentazione degli animali.

Centro zootecnico: operando comunque in seno ad un'unica UTE può verificarsi la presenza di più nuclei stalla ubicati in contesti separati ma interconnessi in materia di gestione delle risorse strumentali, umane e alimentari. Importante è il parametro della distanza tra i centri zootecnici.



## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

### Classificazione degli allevamenti



Gli atti di indirizzo distinguono tra allevamenti connessi con l'azienda agricola e pertanto definiti estensivi e allevamenti non connessi con l'azienda agricola e pertanto intensivi.

Il nesso funzionale tra l'attività di allevamento e l'azienda agricola va valutato in ordine:

- all'utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale (da riferirsi ad ogni singolo centro zootecnico);
- alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali,
- alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente.



## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

### Classificazione degli allevamenti



**Tabella 1 – Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola.**

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata Media del ciclo di produzione <sup>(1)</sup>	Unità foraggiere consumo annuale	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento <sup>(2)</sup> (%)	Quota minima approvvigionamento Unità foraggiere <sup>(3)</sup> (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) <sup>(4)</sup> zone non vulnerabili	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) <sup>(4)</sup> zone vulnerabili
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	50	20	2,5	1,2
Vitelloni		2.100	50	50	4	2
Manze		1.200	50	20	2,8	1,4
Vitelli	6 mesi	1.000	80	10	4	2
Suini da riproduzione		1.400	60	25	3,4	1,7
Suinetti	3 mesi	160	60	25	3,4	1,7
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	60	25	3	1,5
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	60	25	3	1,5
Polli e fagiani da riproduzione		59	85	15	1,5	0,7
Galline ovaiole		37	85	15	1,5	0,7
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	80	15	1,4	0,7
Polli da carne	3 mesi	19	85	15	1,4	0,7
Galletto	2 mesi	12	80	15	1,4	0,7
Tacchini da riproduzione		96	70	15	2	1
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	70	15	2	1
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	70	15	2	1
Anatre e oche da riproduzione		64	70	15	2	1
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	70	15	2	1
Faraona da riproduzione		29	70	15	1,4	0,7
Faraona	4 mesi	18	70	15	1,4	0,7

La verifica di cui sopra andrà eseguita per ogni singola UTE invece, in caso di centri zootecnici distinti afferenti ad una unica UTE, la procedura risulterà più complessa.



## Classificazione degli allevamenti



### L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Qualora dalla precedente verifica l'allevamento risulti intensivo bisogna procedere, in riferimento ad ogni singola UTE ovvero ad ogni singolo centro zootecnico, alla classificazione dell'allevamento.

classe	Allevamento	Peso vivo <b>MEDIO</b> inferiore a
1	Bovini	90 tonnellate
	Suini all'ingrasso	25 tonnellate
	Suini da riproduzione	30 tonnellate
	Ovicapriini	90 tonnellate
	Equini	90 tonnellate
	Galline ovaiole	30 tonnellate



L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Classificazione  
degli  
allevamenti



Verifica del peso medio allevato  
(sezione C domanda di approvazione)

N° capi bovini da ingrasso	Peso medio capo	Durata ciclo allevamento	n. cicli anno	Peso medio totale
100 capi	Acquisto 0,300 t Vendita 0,600 t Peso medio = $0,600+0,300/2 = 0,450$ t	$180 \text{ gg}/365 \text{ gg} = 0,49$	1,7	37,5 t



## L.R. 11/04 - Titolo V° Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Classificazione  
degli  
allevamenti



Verifica del peso medio allevato  
(sezione C domanda di  
approvazione)

N° capi polli da carne	Peso medio capo	Durata ciclo allevamento	n. cicli anno	Peso medio totale
23.000 capi	Acquisto 0,000 t Vendita 0,003 t Peso medio = 0,0015	60gg/365 gg= 0,16 Vuoto sanitario 25 gg	4,5	24,84 t

Modalità di calcolo ante DGR 329/2010:  $23.000 \times 0.0015 \text{ t} = 34,50 \text{ t}$

**Allevamento II classe**





## PRINCIPALI DEROGHE

In analogia con quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di VIA, il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti, qualora comporti un aumento del numero di capi **ALLEVABILI** inferiore al 25% dell'esistente, non determina l'inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.

In deroga a quanto previsto al precedente punto 8 (reciprocità), sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto, anche parzialmente, un centro storico o un insediamento residenziale.





## PRINCIPALI DEROGHE

In deroga alle distanze di cui prima e alle distanze prescritte dalle normative di PRG, possono essere realizzati anche gli interventi di realizzazione di strutture destinate alla raccolta e allo stoccaggio dei reflui di origine zootecnica, quando i medesimi interventi si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente – DGR 2497/07

